



Roma, 3 novembre 2016
Protocollo: 3193/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°27

Oggetto: D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2016 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



Roma, 2 novembre 2016

prot. n. 17072/2016

Preg.mo dr. Marco Brunelli

Direttore Generale

LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin

Direttore Generale

LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini

Segretario Generale

LND

Preg.mo dr. Francesco Ghirelli

Direttore Generale

Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.5-2016, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele UVA





UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2016

Oggetto : D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale –

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016, il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Si forniscono le prime indicazioni sul provvedimento che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e che potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione.

Art. 1 -Soppressione di Equitalia

L'art. 1 del decreto prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 è soppressa Equitalia e che l'attività della riscossione sarà espletata dall'istituendo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e Finanza, il cui Comitato di gestione, al quale non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese, è composto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, in qualità di Presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.

Art. 4 – Disposizioni per il recupero dell'evasione – Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute –

Viene introdotto, dal 1° gennaio 2017, l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre *(tra le modifiche che potrebbero essere apportate in sede di conversione in legge, secondo notizie di stampa, la trasmissione delle fatture potrebbe essere stabilita per ogni semestre)*, i dati – a prescindere dall'entità dell'importo – di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, ai sensi dell'art.25 del DPR n. 633 del 1972 (IVA), comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni.

I dati da comunicare, secondo le modalità che verranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
- b) La data e il numero della fattura;
- c) La base imponibile;
- d) L'aliquota applicata;
- e) L'imposta;
- f) La tipologia dell'operazione.



La trasmissione di cui sopra costituisce la condizione per poter detrarre l'IVA e all'obbligo, almeno come si evince dal decreto, sono assoggettati tutti i soggetti compresi i contribuenti forfettari che non addebitano l'IVA ai clienti.

E' previsto, in riferimento agli obblighi introdotti, un credito d'imposta di € 100 – una sola volta – a favore dei soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 2 del medesimo art. 4 ha introdotto, dopo l'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, l'art. 21-bis che stabilisce l'obbligo di trasmissione negli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 21, di una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

L'omissione, l'incompleta o l'infedele comunicazione dei dati di cui all'art. 21-bis sopra indicato, è punito con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Sono espressamente esonerati dalla comunicazione soltanto i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, quali potranno essere, ad es., le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime della legge n. 398 del 1991, che esonera dalla presentazione della suddetta dichiarazione IVA

Il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 25 con un massimo di 25.000 euro, mentre l'omissione, l'incompleta o l'infedele comunicazione dei dati di cui all'art. 21-bis sopra indicato, è punito con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Il comma 4 del medesimo art. 4 stabilisce, tra l'altro, che resta fermo il termine del 28 febbraio 2017 per la dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno 2016 mentre per l'IVA dovuta per il 2017, la dichiarazione dovrà essere prodotta tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2018.

Con i predetti obblighi vengono soppressi, dal 2017, alcuni adempimenti come lo spesometro, i modelli intra-acquisti e la comunicazione delle operazioni black-list. Pertanto, lo spesometro sarà presentato per l'ultima volta nell'aprile 2017 relativamente all'anno 2016.

Invece, il primo adempimento della comunicazione dei dati delle fatture si avrà entro maggio 2017 (secondo mese successivo al primo trimestre 2017).

Rimangono fermi i termini per i versamenti IVA mensili/trimestrali.

Art. 5 – Dichiarazione integrativa a favore

Con la disposizione dell'art. 5 è stato riconosciuto finalmente l'allineamento dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore con quelli vigenti per la dichiarazione integrativa a sfavore.



Pertanto, dal 24 ottobre 2016 è possibile presentare le dichiarazioni a favore dei redditi, IRAP, IVA e 770 relative ai periodi d'imposta precedenti al 2015 – fino al 2011 compreso –, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative a sfavore. Le dichiarazioni integrative, quindi, sia a favore che a sfavore, potranno essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di decadenza dell'azione accertatrice).

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa sia essa a favore che a sfavore relativa al periodo d'imposta 2011(UNICO 2012).

Per le annualità successive al 2015 il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore - è quello del quinto anno, così come previsto per i termini di decadenza dell'azione accertatrice.

La presentazione delle dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, fa slittare i termini di decadenza dell'azione accertatrice a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente, però, ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

La dichiarazione integrativa va presentata utilizzando i modelli conformi a quelli relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione

L'eventuale credito generato dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Mod. F 24 qualora l'integrativa sia trasmessa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo; nel caso in cui sia presentata oltre il predetto termine, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se il credito deriva da una dichiarazione integrativa IVA inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo il credito stesso potrà essere compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale; il credito derivante da dichiarazione integrativa IVA inviata **oltre** il predetto termine può essere soltanto chiesto con apposita istanza di **rimborso** all'Agenzia delle entrate.

Art. 6 – Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Con l'art. 6 è stata introdotta la cd. "rottamazione" delle cartelle esattoriali. Infatti, il contribuente potrà estinguere il debito relativo ai carichi inclusi nei ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, **senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora e gli interessi di dilazione**. La "rottamazione", quindi, è valida con il pagamento del tributo, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dell'aggio esattoriale nonché delle spese per eventuali procedure esecutive.



Il pagamento deve essere effettuato in quattro rate, l'ultima delle quali non oltre il 15 marzo 2018. Sulla dilazione si applica l'interesse del 4,5% annuo. Il pagamento può aver luogo anche in unica soluzione; in caso di pagamento rateale, le prime due rate devono essere pari ciascuna ad 1/3 delle somme dovute e le altre due pari ad 1/6. La terza rata va pagata entro il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018 *(da notizie di stampa si apprende che in sede di conversione in legge la rateazione potrebbe essere prolungata almeno di un anno dal momento che il termine attualmente previsto si appalesa troppo breve, specie per i soggetti che hanno ottenuto una dilazione in 72 rate mensili – 5 anni –, i quali potrebbero non avere la disponibilità economica per rispettare la rateazione prevista dal decreto (15 mesi, da gennaio 2017 a marzo 2018)).*

Sono escluse dalla definizione agevolata, tra l'altro, le somme riguardanti l'IVA riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato nonché le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le violazioni al codice della strada, la definizione agevolata opera, salvo ulteriori chiarimenti, soltanto per gli interessi.

La definizione agevolata può essere richiesta- come previsto dal comma 8 dell'art. 6 – anche da debitori che hanno in corso precedenti provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione per le somme dovute relativamente ai carichi oggetto dell'agevolazione purchè, nel rispetto dei piani rateali in essere, siano in regola con i pagamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, ai fini della determinazione delle somme da versare con la definizione agevolata, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale (tributo) e interessi inclusi nei carichi nonché di aggi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, mentre restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione e interessi di mora.**

Il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina la revoca automatica della precedente dilazione accordata.

In definitiva, chi, per le somme da rottamare fruisce già di una dilazione concessa precedentemente, per godere della "rottamazione" dovrà pagare le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 e poi pagare in quattro rate il carico residuo tenendo, però, conto che, di quanto pagato con la precedente dilazione, restano acquisite dall'agente e non sono rimborsabili, come sopra accennato, le somme versate antecedentemente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Per poter fruire della definizione agevolata, il debitore deve inviare all'agente della riscossione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – 24 ottobre 2016 -, quindi entro il 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione sul modello che deve essere pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione entro 15 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro l'8 novembre; in tale dichiarazione deve essere indicato il numero delle rate (con un massimo di quattro) nel quale si



intende effettuare il versamento nonché le eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 22 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione viene posta nel nulla e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto prima della richiesta agevolazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione e l'agente non può avviare nuove azioni esecutive né proseguire nelle procedure di recupero coattivo salvo che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il pagamento delle somme può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c bancario eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione o mediante bollettini precompilati che saranno allegati alla comunicazione dell'agente della riscossione o presso gli sportelli di quest'ultimo.

Art. 7 – Riapertura dei termini per l'emersione delle attività detenute illecitamente all'estero-

Sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria -*voluntary disclosure* – da parte di coloro che non abbiano già fruito della prima change nel 2015.

La nuova *voluntary disclosure* è simile al ravvedimento operoso nel senso che il contribuente dovrà liquidare le imposte, sanzioni ed interessi relativamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

L'istanza per usufruire della *voluntary disclosure* deve essere presentata, a partire dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017 ma l'integrazione dell'istanza e i documenti relativi possono essere prodotti fino al successivo 30 settembre. Entro lo stesso termine i soggetti interessati provvedono al versamento di quanto dovuto – imposte, sanzioni, interessi – o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 settembre 2017.